



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 331/2019 R.G. promossa da:

RITA GIANI (C.F. GNIRTI58E68M109S) e **MARIELLA BARBIERI** (C.F. BRBMLL62D62B954L) con il patrocinio dell' avv. TROMBIN GISELLA ed elettivamente domiciliate in MORTARA VIA VITTORIO VENETO 4 presso il difensore

RICORRENTI

contro

PROVINCIA DI PAVIA (P.IVA 80000030181), con il patrocinio dell'avv. CREA FLAVIO ed elettivamente domiciliata in VIA RISMONDO, 2/4 27100 PAVIA presso lo studio del difensore

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento del danno per mancata attribuzione progressione orizzontale anno 2018

CONCLUSIONI: come in atti



FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. inviato telematicamente in data 14.3.2018, Rita Giani e Mariella Barbieri promuovevano azione giudiziale volta ad ottenere la condanna della Provincia di Pavia al risarcimento del danno asseritamente subito per la mancata attribuzione della progressione economica orizzontale per l'anno 2018, quantificato nelle somme, rispettivamente, di euro 732,66 (in favore della Signora Giani) e di euro 683,45 (in favore della Barbieri).

Esponevano:

-che la Provincia di Pavia, con provvedimento n. 58578 del 1 ottobre 2018, avviava la procedura di attribuzione della progressione economica orizzontale in favore di un contingente pari al 45% dei dipendenti aventi diritto;

che tra i partecipanti alla procedura selettiva, l'Ente individuava anche le ricorrenti, in quanto titolari dei relativi requisiti soggettivi di accesso;

che dall'esame delle valutazioni ricevute da Elisabetta Pozzi, dirigente di settore, le ricorrenti apprendevano di aver ricevuto un punteggio di 69/70, insufficiente ai fini della progressione;

che il Segretario Generale, Dr. Alfredo Scrivano, con Determina n. 848 del 22 novembre 2018, prendeva atto delle graduatorie estese all'esito dell'iter valutativo svolto dai Dirigenti competenti per settore in favore di ciascun "candidato";

Tanto premesso lamentano l'irregolarità della procedura sotto molteplici profili, e nell'ordine:

- non sarebbe stata garantita la conoscenza *"tempestiva e preliminare, rispetto alla pubblicazione della graduatoria di cui alla determina n. 848 del 22.11.2018, delle schede valutative che le riguardavano e delle valutazioni ivi espresse"*
- non sarebbe stato garantito il contraddittorio con le ricorrenti anteriormente alla pubblicazione della determinazione di approvazione delle graduatorie;
- il profilo di performance afferente le *"prestazioni rese con maggiore grado di arricchimento professionale (acquisito anche a seguito di interventi formativi di aggiornamento e/o autoaggiornamento accertato dal Dirigente)"* sarebbe stato, per entrambe le dipendenti, mal valutato dalla dirigente, in quanto la medesima non avrebbe *"tenuto correttamente conto della reiterata attività di autoformazione"* asseritamente svolta dalle stesse (cfr. pag. 13 p.to 2 del ricorso introduttivo);
- il verbale redatto successivamente al contraddittorio richiesto dalle ricorrenti alla Dirigente valutatrice e svoltosi il 4 dicembre 2018 sarebbe *"privo della necessaria e*



richiesta motivazione della decisione assunta” (cfr. pag. 13 p.to 3 del ricorso introduttivo);

Rassegnavano le seguenti conclusioni:

“dichiarare tenuta e condannare la Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, con sede in Pavia – Piazza Italia n. 2 – C.F.: 80000030181 – indirizzo PEC: provincia.pavia@pec.provincia.it a risarcire a Rita Giani e a Mariella Barbieri il danno subito per la mancata attribuzione a loro favore della progressione economica orizzontale per l’anno 2018, danno da determinarsi, quanto a Rita Giani, nella somma di Euro 732,66 e quanto a Mariella Barbieri nella somma di Euro 683,45, o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato dal dì del dovuto al pagamento effettivo”.

Si costituiva la Provincia di Pavia ritenendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e all’udienza del decideva come da dispositivo della presente sentenza.

Con *“avviso interno di avvio delle procedure per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) al personale della Provincia di Pavia – anno 2018”* in data 01.10.2018 n. 58578 di protocollo, la Provincia di Pavia, tramite il segretario generale, comunicava ai propri dipendenti:

- che intendeva dare avvio alle procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale a *«favore di un contingente di personale pari al 45% degli aventi diritto»*, così come asseritamente convenuto *«anche in sede di delegazione trattante nella riunione del 25 settembre 2018»*;
- le categorie dei lavoratori interessati alla progressione economica orizzontale (PEO);

- i requisiti richiesti per l’ammissione d’ufficio alla selezione, ovvero:

«1) anzianità di servizio di almeno due anni alla data del 1° gennaio 2018 ... maturata, presso la Provincia di Pavia, nella posizione economica immediatamente inferiore; 2) di aver conseguito, nell’ultimo triennio (2015 – 2016 – 2017) una valutazione finale pari o superiore a 70 punti, attribuiti secondo il sistema di valutazione della performance vigente nell’Ente; 3) aver conseguito una valutazione pari o superiore a 50 punti nella valutazione effettuata dal Dirigente della struttura di assegnazione, secondo le schede allegate al Regolamento per la disciplina



dell'attribuzione della progressione economica orizzontale», con esclusione espressa dei dipendenti destinatari, nel biennio precedente, di provvedimenti disciplinari con sanzione a partire dalla sospensione dal servizio e privazione dello stipendio fino ad un massimo di 10 giorni (cfr. il documento n. 1).

In particolare l'avviso prevedeva il passaggio da C3 a C4 per 8 lavoratori su 16 e per il passaggio da C5 a C6 per 10 lavoratori su 22.

Con *“Determina Dirigenziale n. 848 del 22 novembre 2018”* il Segretario Generale Alfredo Scrivano, sulla base della determina dirigenziale n. 738 del 15 ottobre 2018, con la quale erano stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura: *«Visto l'art. 16 del CCNL Comparto Funzioni locali 2016/2018 del 21/ 05/2018 avente ad oggetto “Progressione economica all'interno della categoria”; Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina dell'attribuzione della Progressione Economia Orizzontale” approvato con Decreto Presidenziale n. 230 del 20.08.2018»* e visto – fra l'altro – il punteggio valutativo conseguito dai candidati e considerati i criteri di precedenza – a parità di punteggio – citati nel Regolamento, determinava di prendere atto delle graduatorie allegate.

Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto.

Errano, infatti, le parti ricorrenti, allorché ritengono che basti il punteggio massimo per ritenere automaticamente da ciò discendente il diritto alla progressione economica, poiché nella fattispecie si è dinanzi ad una procedura selettiva, che comporta la formazione di graduatorie tra tutti gli aspiranti ed il conseguimento della fascia superiore solo per coloro che sono meglio collocati nella stessa, con regole precise nel caso di parità di punteggio: perciò non basta solo possedere astrattamente i requisiti previsti dalla procedura, ma occorre specificamente allegare e poi fornire la prova di possederli in maniera tale da collocarsi in maniera utile in graduatoria superando tutti gli altri aspiranti.

Per avere diritto al risarcimento del danno occorre la prova almeno dell'esistenza del diritto alla promozione o almeno della probabilità della stessa.

E, nel caso di specie, sotto questo aspetto il ricorso risulta del tutto carente.

Pur a voler ipotizzare l'illegittimità della procedura selettiva de qua, vi sarebbe, dunque, un difetto di (allegazione e) prova da parte delle ricorrenti in ordine all'effettiva attribuibilità in loro favore della progressione retributiva alla quale era finalizzata la procedura in esame.

Dalla graduatoria allegata emerge che è stata attribuita la peo per la progressione da C3 a C4 a otto dipendenti e la peo per la progressione da C5 a C6 a 10 dipendenti.



Dunque al numero massimo di dipendenti previsto nell'avviso. A tutti questi dipendenti sono stati attribuiti 70 punti.

Bisogna distinguere due aspetti differenti nella vicenda in questione: occorre stabilire se sia stata rispettata la procedura di legge e contrattual-collettiva; ma successivamente - in ogni caso - occorre altresì valutare se quei determinati lavoratori avrebbero avuto o meno effettivamente il diritto alla progressione economica, ovvero se questa, invece, non sarebbe spettata comunque ad altri soggetti. E ciò anche solo ai fini dell'esercizio di un'azione risarcitoria.

Le ricorrenti non hanno allegato alcun elemento per la comparazione, sulla base dei criteri sopra riportati, con gli altri dipendenti a parità di punteggio.

Non essendovi certezza che il rispetto delle regole avrebbe comportato l'attribuzione dell'incarico alle ricorrenti, il ricorso va respinto.

Spese compensate stante la particolarità della questione.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

rigetta il ricorso

compensa le spese

Pavia 26.11.2019

Il giudice del lavoro
Federica Ferrari

